



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10893 del 2022, proposto da Claudia Colacione, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pignatiello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via in Arcione, n. 71, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri –Ministero per la Pubblica Amministrazione;
- Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle PA (RIPAM);
- Formez PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.;
- Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL;

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Vittoria Fallico, Massimiliano Giammusso, Santo La Placa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di assegnazione sede relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 24.6.2022 sul sito internet di Formez PA (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-lavoro-profilo-cuispl-e-profilo-cugiul-assegnazione-sedi>), di cui al Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1514 posti, elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e 3 delle Politiche Sociali, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'INAIL (G.U. 68/2019), con il quale è stata assegnata la sede di servizio ai candidati vincitori del concorso, in particolare nella parte in cui ha disposto l'assegnazione della ricorrente alla sede "INAIL – Roma Nomentano", in luogo di una delle altre sedi per cui aveva espresso prioritaria preferenza, site nella Regione Calabria, tra cui "INAIL – Cosenza" e "INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)";
- del provvedimento di scorrimento della graduatoria, con contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria e relativi allegati, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 23 settembre 2022, sul sito internet di Formez PA (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-lavoro-profili-cugiul-e-cuispl-scelta-amministrazioni-e-sedi-scorrimento>), di cui al predetto Bando, con il

quale si è proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, invitando unicamente i candidati idonei a seguito di scorrimento a manifestare l'“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili”, senza procedere prima ad una riassegnazione tra i candidati vincitori già assegnatari delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, e senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza;

- dell'elenco di ulteriori assegnazioni sede relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 1.8.2022 sul sito internet di Formez PA (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-lavoro-profilo-cuispl-e-profilo-cugiul-elenco-ulteriori-assegnazioni>), di cui al predetto Bando, con il quale si è proceduto ad assegnare la sede di servizio a ulteriori candidati vincitori del concorso, in particolare nella parte in cui non ha disposto l'assegnazione dell'odierna ricorrente in una delle altre sedi per cui aveva espresso prioritaria preferenza rispetto alla sede “INAIL – Roma Nomentano”, site nella Regione Calabria, tra cui le sedi “INAIL – Cosenza” e “INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)”;
- per quanto di interesse, del Provvedimento INAIL prot. n. 469 dell'11 luglio 2022, con cui è stata determinata l'assunzione dell'odierna ricorrente, a tempo pieno e indeterminato, nell'area C, liv. ec. 1, profilo professionale attività amministrative dell'INAIL, a decorrere dal 1° settembre 2022, con assegnazione presso la sede “INAIL – Roma Nomentano”, in luogo di una delle altre sedi per cui aveva espresso prioritaria preferenza, site nella Regione Calabria, tra cui “INAIL – Cosenza” e “INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)”, nonché della Nota INAIL – Dir. Centrale Risorse Umane – Ufficio risorse umane – Processo I, prot. U.INAIL.60006.14/07/2022.0012509 del 14 luglio 2022, con cui la ricorrente è stata invitata a prendere servizio e a firmare il contratto di lavoro;
- del bando di concorso pubblico, come modificato con Avviso pubblicato il 30 luglio 2021, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per

la copertura di n. 1514 posti, poi elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'I.N.L. e dell'INAIL, in particolare dell'art. 14, 4° c., il quale prevede che “Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova – come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016- 2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale”, nonché della medesima disposizione di cui all’art. 14, 4° c., del Bando di concorso, nella parte in cui sia interpretata nel senso che siffatta riassegnazione è preclusa nel anche caso in cui le rinunce pervengano prima dell’inizio dell’espletamento del periodo di prova, nonché, nella parte in cui sia interpretata nel senso che siffatta riassegnazione è, in generale, preclusa, ma sedi che eventualmente si siano rese nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, possano, di contro, essere assegnate a candidati che siano risultati vincitori, mediante scorrimento della graduatoria di merito;

- dell’avviso di manifestazione della preferenza sedi, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 7 giugno 2022, sul sito internet di Formez PA (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-ed-esami-copertura-n-1514-posti-elevati-n-1541-personale-tempo>), di cui al predetto Bando, in particolare nella parte in cui prevede che “Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova –

come disciplinato dall'articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale”, nonché della stessa disposizione dell'Avviso, nella parte in cui sia interpretata nel senso che siffatta riassegnazione è preclusa anche nel caso in cui le rinunce pervengano prima dell'inizio dell'espletamento del periodo di prova, nonché, nella parte in cui sia interpretata nel senso che siffatta riassegnazione è, in generale, preclusa, ma sedi che eventualmente si siano rese nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, possano, di contro, essere assegnate a candidati che siano risultati vincitori, mediante scorrimento della graduatoria di merito;

- dell'avviso per la scelta delle amministrazioni e sedi per posti non assegnati, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 19 luglio 2022, sul sito internet di Formez PA (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-unico-lavoro-profilo-cuispl-e-profilo-cugiul-scelta-amministrazioni-e-sedi-posti>) di cui al Bando;

- per quanto occorrer possa, della nota dell'INAIL Direzione Centrale Risorse Umane del 22 settembre 2022, con cui è stata indetta una procedura di mobilità interna su base regionale;

- di ogni ulteriore atto agli stessi connessi, presupposti o consequenziali lesivi per la ricorrente ancorché allo stato non ancora noti o conoscibili, ivi compresi i verbali e gli atti con cui l'odierna ricorrente è stata assegnata all'errata sede “INAIL – Roma Nomentano”, in luogo di una delle altre sedi per cui aveva espresso prioritaria preferenza, site nella Regione Calabria;

nonché per l'accertamento

del diritto della Sig.ra Claudia Colacione ad essere interpellata prioritariamente rispetto agli ulteriori candidati idonei e comunque ad essere assegnata in servizio presso una delle altre sedi per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla

sede “INAIL – Roma Nomentano”, site nella Regione Calabria, tra cui la sede “INAIL – Cosenza”, ovvero la sede “INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro)”,
e, in ogni caso, per la condanna

dell’Amministrazione resistente ad interpellare la ricorrente per la riassegnazione dei posti rimasti disponibili prioritariamente rispetto agli ulteriori candidati idonei e, comunque, ad assegnare in servizio la Sig.ra Claudia Colacione presso una delle altre sedi per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede “INAIL – Roma Nomentano”, site nella Regione Calabria, tra cui la sede “INAIL – Cosenza”, ovvero presso la sede “INAIL – D.R. Calabria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Rilevato, in proposito, che la ricorrente ha chiesto, con provvedimento *inaudita altera parte*:

- disporsi “*la sospensione del provvedimento di scorrimento e dell’invito dell’Amministrazione, pubblicato il 23.9.2022, rivolto soltanto i candidati vincitori a seguito di scorrimento, a manifestare l’“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili” entro il 30.9.2022, senza procedere prima ad una riassegnazione tra i candidati già assegnatari delle sedi 33 oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, consentendo, dunque, all’odierna ricorrente di poter esprimere in via prioritaria la propria preferenza per le sedi rimaste disponibili*”;
- ovvero, ordinarsi “*all’Amministrazione di rivolgere l’invito di cui al provvedimento del 23.9.2022 anche ai candidati già assegnatari, consentendo loro di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza, prioritaria rispetto a quella relativa ai candidati risultati vincitori per scorrimento di graduatoria, nonché, in ogni caso, l’assegnazione con riserva della ricorrente presso la sede “INAIL – D.R. Calabria (Catanzaro) ovvero la sede “INAIL – Cosenza” o altra sede della Regione*

Calabria, secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente”;

Osservato come, secondo la prospettazione di parte, il presupposto dell'estrema gravità e urgenza sia *“tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio per l'esame collegiale dell'istanza cautelare, in quanto la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile comprometterebbe gli interessi della ricorrente”;*

Escluso che, per come genericamente motivata – ed ulteriormente osservato come l'interesse sostanziale del quale è portatrice parte ricorrente, ben si presta a tutela anche a seguito di deliberazione collegiale dell'istanza cautelare – la richiesta all'esame sia suscettibile di accoglimento;

Preso, ulteriormente, atto che la stessa parte ha chiesto disporsi l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare, al fine di consentire una tutela effettiva della propria posizione giuridica;

Osservato come l'art. 53 c.p.a., preveda, al primo comma, che *“nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase”;*

Rammentato come l'art. 55, comma 5, c.p.a. stabilisca che *“sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”;*

Ritenuto che sussistano adeguate ragioni giustificative per disporsi la richiesta abbreviazione dei termini, in presenza di un arco temporale adeguato che consente di fissare, previo dimezzamento dei termini stessi, la Camera di Consiglio dell'11

ottobre 2022 ai fini della trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare;

Da ultimo, rilevato come la stessa parte abbia chiesto – a fronte della sostenuta *“incertezza sulla sussistenza o meno di soggetti controinteressati e, se del caso, l'indeterminatezza degli stessi, anche in ragione del fatto che l'elenco dei vincitori contenuto nella graduatoria di merito riporta solo i nominativi degli stessi, senza neppure la data di nascita e senza possibilità o estrema difficoltà di poter ricostruire l'indirizzo presso il quale effettuare la notifica, nonché attesa la possibile difficoltà nel procedere alla notificazione del ricorso nei modi ordinari”* – autorizzarsi la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di individuazione – e, comunque, di reperimento – dei soggetti aventi qualifica di “controinteressati”;

Ritenuto che occorra pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso,

nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- respinge la domanda di provvedimento cautelare monocratico, ex art. 56 c.p.a.,
- accoglie la domanda presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 53 c.p.a.; e, per l'effetto, dispone l'abbreviazione alla metà dei termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., relativamente all'istanza cautelare proposta – in una con l'atto introduttivo del giudizio – il 28 settembre 2022;
- fissa per la trattazione collegiale della medesima istanza la Camera di Consiglio dell'11 ottobre 2022, ore di rito;
- ordina alla parte ricorrente di notificare il presente decreto alle controparti, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2022;
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 settembre 2022.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO